



UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE

Sede: V. Roma 118 – 10060 Airasca
Tel. 0119909401-457 – fax 9908282
e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016

UFFICIO POLIZIA LOCALE
di
SCALENGHE

COMUNICATO del 23/11/2019

VISTO IL PROTRARSI DELLE PERSISTENTI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE CHE STANNO COLPENDO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE, PIU' CHE MAI DI SEGUITO SI RIPORTANO GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI SCALENGHE APPROVATO CON D.C.C. nr.42 del 12/11/2003:

Titolo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 11 - Smaltimento acque superficiali

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

ART. 12 - Gestione di fossi, canali e ripe

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi, rii e bealere.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un contro fosso.

In caso di piogge prolungate o di forti temporali, i consorzi irrigui e i privati devono provvedere:

- all'immediata chiusura di tutte le centrifughe, al fine di interrompere il flusso delle acque di bealere, fossi, rii e canali che attraversano il paese;
- all'immediata apertura di tutte le paratoie, a valle dell'abitato, relative a bealere, fossi, rii e canali in grado di raccogliere e smaltire le acque provenienti dalle aree residenziali.

AL FINE DI SENSIBILIZZARE TUTTI COLORI I QUALI, INCONSAPEVOLMENTE, NON RISPETTANO LE NORME E I REGOLAMENTI EMANATI PER SALVAGUARDARE LA VIABILITÀ E LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ RISCHIANO DI INCORRERE IN SANZIONI AMMINISTRATIVE, OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO.

UFFICIO POLIZIA LOCALE